COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)

Reg. n° _____ del __/__/2018
Prot. gen. n° 4332 del 18/3/2018
Ordinanza n. 127 del 19/03/2018
OGGETTO: **Rettifica Ordinanza Sindacale n.107 del 07.03.2018 ad oggetto la "demolizione totale e rimozione macerie del manufatto pericolante sito in Amatrice, Frazione Casale, al Foglio 5 – particella 55".**

IL SINDACO

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

ATTESO che il terremoto del 30 ottobre 2016 e quello del 18 gennaio 2017 hanno prodotto ingenti nuovi crolli ed interruzioni della viabilità su tutte le strade che raggiungono Amatrice, lasciando le vie di comunicazione ingombre da macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune popolate frazioni;

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

DATO ATTO CHE il fabbricato sito in frazione Casale di Amatrice, identificato al N.C.E.U. al Foglio 5, particella 55 è stato gravemente danneggiato dal sisma del 24.08.2016, del 30.10.2016 e del 18.01.2017;

APPURATO che il manufatto in argomento risulta catastalmente intestato a: Scialanga Rosa;

DATO ATTO, altresì, che il manufatto di che trattasi non risulta vincolato da parte della Soprintendenza alla tutela dei beni architettonici aventi valenza culturale ed architettonica;

CONSIDERATO che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di procedure ordinarie;

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0047429 del 15.09.2016 recante "*attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) presso i Centri di Coordinamento Regionale provvisori*";

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19.09.2016 recante "*diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali*";

VISTA la nota del Soggetto Attuatore prot. E. n. 49617 del 24.09.2016 ad oggetto: "*Sisma Centro Italia 24 agosto 2016. Procedura per il funzionamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Precisazioni e chiarimenti*";

VISTA la scheda di valutazione n° 01 del GTS riunitosi in data 05/03/2018, che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, dal quale, per il fabbricato in parola si rileva quanto segue: *"AGGREGATO 03: N° P.LLA 55: Trattasi di edificio residenziale con due piani fuori terra e strutture verticali in muratura e tetto in legno. L'edificio presenta un severo e diffuso quadro fessurativo, pertanto se ne propone la demolizione con relativa rimozione delle macerie. PRESCRIZIONI GENERALI.....Attesa la presenza su numerosi fabbricati di elementi lapidei di pregio, quali cantonali in pietra arenaria squadrati e lavorati, conci dei portali e delle finestre in blocchi di pietra arenaria squadrata e ringhiera di ferro battuto, si prescrive la preservazione di tali elementi per la relativa salvaguardia e conservazione.";*

VISTO l'articolo 50, comma 5 e l'articolo 54, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sui provvedimenti contingibili ed urgenti;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 107 del 07.03.2018 con la quale si disponeva la demolizione totale e la rimozione macerie del manufatto pericolante sito in Amatrice, frazione Casale, identificato nel NCEU al foglio 5, particella n.55;

DATO ATTO che l'ordinanza dinanzi citata individuava per un mero errore di battitura quale intestatario dell'immobile la Sig.ra Scialanga Rosanna anziché la Sig.ra Scialanga Rosa;

TENUTO CONTO dell'allegato alla Legge 7 aprile 2017, n. 45 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", in cui all'art.1, comma 2-septies è stabilito che *"La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata, di cui all'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati";*

CONSIDERATO pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento all'intestataria effettiva dell'immobile prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria le vite umane in pericolo ricorrendo, se del caso, secondo il disposto dell'art. 1, comma 2-septies dell'allegato alla Legge 7 aprile 2017, n° 45

RICHIAMATO il D.P.R.L. n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 10 ottobre 2016 n. 399 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" ed in particolare l'Art. 5 - Ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo totale o parziale degli edifici, che dispone "1. Al fine di provvedere alle attività di raccolta e trasporto dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti e di assicurare l'allestimento e la gestione del deposito temporaneo dei suddetti materiali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391 del 1° settembre 2016, le Regioni, individuate soggetti responsabili di cui al

comma 7 del medesimo articolo 3, possono provvedere avvalendosi delle deroghe indicate all'articolo 5 dell'ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016";

VISTO inoltre l'art. 7 della citata O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399 che dispone "1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016";

VISTA la Determinazione n. G12689 del 28/10/2016 recante "Evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016 – Approvazione del Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione."

VISTA la Determinazione n. G07943 del 06/06/2017 di adozione dell'elaborato "Sisma 24 agosto2016 – Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7aprile 2017, n. 45, relativo ai Comuni di Amatrice ed Accumoli";

VISTO il Decreto n. V00005 del 08/06/2017 del Presidente in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post SISMA 2016 (D.L. 189/2016) recante "Approvazione dell'elaborato di cui alla Determinazione n. G07943 del 06/06/2017, denominato "Sisma 24 agosto 2016 - Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n.45", relativo ai Comuni di Amatrice ed Accumoli ai sensi dell'art. 28, comma 2 del Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'articolo 7, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con Legge 7 aprile 2017, n. 45";

VISTA la determinazione n. G09526 del 10/07/2017 , con la quale si è provveduto alla nomina dell'Ing. Flaminia Tosini quale Responsabile Unico del Procedimento, ex art.31 del D.lgs. 50/2016, per la procedura di appalto relativa alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di separazione dei rifiuti, caricamento, trasporto, recupero smaltimento delle macerie nei comuni di Accumoli e Amatrice interessati dal sisma del 24 Agosto 2016 ed eventi successivi;

RITENUTO pertanto di dover rettificare l'Ordinanza Sindacale n° 107 del 07.03.2018 procedendo all'adozione di una nuova ordinanza per i motivi sopra esposti;

ORDINA

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui s'intende integralmente riportata;

di rettificare la propria Ordinanza n.107 del 07/03/2018 nel senso di disporre che l'intervento di demolizione totale e rimozione macerie del manufatto pericolante sito in Amatrice, Frazione Casale, è da intendersi con riferimento all' effettivo proprietario dell'immobile distinto nel NCEU al foglio 5, particella n. 55 , nella fattispecie alla Sig.ra Scialanga Rosa , nata ad Amatrice il 08.06.1923, in luogo della Sig.ra Scialanga Rosanna come erroneamente indicato;

che il detto intervento venga eseguito dalla Regione Lazio, Direzione Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, individuato quale Soggetto Attuatore alle demolizioni dei fabbricati pericolanti e relativa rimozione delle macerie, previa adozione di un apposito "Programma di demolizioni", secondo il quale la successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, con particolare riferimento agli articoli 150, 151, 152, 153, 154, 155 del Decreto Legislativo 09.04.2008 n.81 e ss.mm.ii.;

che il recupero dei beni ed effetti personali avverrà durante le operazioni di recupero delle macerie, qualora non effettuabile in via preliminare alla demolizione;

che la partecipazione degli aventi titolo alle attività sarà prevista consentendo lo stazionamento degli stessi in aree ragionevolmente sicure da cui sarà possibile la visione dello svolgimento dell'intervento di recupero e rimozione delle macerie;

che nelle operazioni di "de-compattazione" e "pettinatura" delle macerie i beni e gli effetti personali (di qualsiasi tipo) che dovessero essere visibili verranno recuperati dal personale operatore il quale avrà cura di annotare il luogo di rinvenimento (p.es. annotando il numero civico, l'edificio in corrispondenza del quale è avvenuto il rinvenimento e comunque qualsiasi informazione che consentirà al Comune o ai Carabinieri di associare il bene ritrovato al proprietario);

che nel caso di beni ed effetti personali non di valore gli stessi devono essere consegnati al Comune;

che nel caso di beni ed effetti personali di valore il loro recupero deve avvenire alla presenza di personale dei Carabinieri , i quali prenderanno in custodia gli stessi, e redigeranno gli atti necessari;

che il detto intervento venga eseguito da parte della Regione Lazio senza oneri a carico dei proprietari;

che copia della presente ordinanza sia notificata e trasmessa:

- alla Regione Lazio, Soggetto Attuatore;
- al COI;
- alla Struttura di Missione "Sisma Centro Italia";
- ai Vigili del Fuoco presenti al COC;
- al Comando di P.M. del Comune di Amatrice;
- alla Prefettura di Rieti;
- ai Carabinieri;
- alla Provincia di Rieti

ciascuno per le proprie competenze.

Si avverte che, in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge, senza pregiudizio per l'azione penale.

La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.
Contro la presente è ammissibile:

- ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg.;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

la notifica della presente ordinanza per pubblici proclami ai sensi dell'art.1, comma 2-septies, di cui all'allegato della Legge 7 aprile 2017, n. 45, integralmente sopra riportato.

Amatrice, lì 19/03/2018

IL SINDACO
Pirozzi Sergio

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)

Reg. n° 392 del 13/03/2018
Prot. gen. n° 3770 del 09/03/2018

Ordinanza n. **107** del 07/03/2018
OGGETTO: **Demolizione totale e rimozione macerie del fabbricato pericolante sito in Amatrice, Frazione Casale, al Foglio 05 – particella 55.**

IL SINDACO

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

ATTESO che il terremoto del 30 ottobre 2016 e quello del 18 gennaio 2017 hanno prodotto ingenti nuovi crolli ed interruzioni della viabilità su tutte le strade che raggiungono Amatrice, lasciando le vie di comunicazione ingombre da macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune popolate frazioni;

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonchè numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

RICHIAMATA l'Ordinanza n.1 del 24.08.2016 di delimitazione della "*Zona Rossa*";

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 30 del 01.09.2016 d'interdizione delle zone rosse dei centri storici e degli abitati del Capoluogo e delle Frazioni;

ATTESO che sono in atto i sopralluoghi sui fabbricati posti all'interno delle Zone Rosse con l'obiettivo di addivenire al ridimensionamento della perimetrazione delle stesse e all'apertura della viabilità attualmente inutilizzabile;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'immediata riapertura della viabilità esistente e alla creazione di passaggi per il transito dei mezzi di soccorso e l'incolumità dei soccorritori;

DATO ATTO CHE il fine che si intende perseguire è finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità, secondo le seguenti priorità:

- il recupero della transitabilità e/o fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture varie;
- il mantenimento della funzionalità delle reti dei servizi pubblici necessari per assicurare l'assistenza alla popolazione (acqua, luce, gas, telefonia), mediante la salvaguardia dei relativi impianti, reti ed altre strutture e infrastrutture;
- il superamento delle condizioni che hanno prodotto esito di inagibilità di edifici di tipo "F" sulla base delle schede AEDES;

DATO ATTO CHE il fabbricato sito nella frazione Casale identificato al N.C.E.U. al Foglio 05 part.lla 55 è stato gravemente danneggiato dal sisma del 24.08.2016, del 30.10.2016 e del 18.01.2017;

APPURATO che l'edificio in argomento risulta catastalmente intestato a: Scialanga Rosanna;

DATO ATTO, altresì, che il manufatto di che trattasi non risulta vincolato da parte della Soprintendenza alla tutela dei beni architettonici aventi valenza culturale ed architettonica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico de quo, nonché uno stanziamento preliminare di euro50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile (OCDPC) n. 388 del 26 agosto 2016 concernente "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016", ed in particolare:
- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- il comma 2 art.1 che dispone che i soggetti competenti "assicurano la realizzazione: b)delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi; c) degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose";
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2017 "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese";

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 10 ottobre 2016 n. 399 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" ed in particolare l'Art. 5 - Ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo totale o parziale degli edifici, che dispone "1. Al fine di provvedere alle attività di raccolta e trasporto dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti e di assicurare l'allestimento e la gestione del deposito temporaneo dei suddetti materiali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391 del 1° settembre 2016, le Regioni, individuate soggetti responsabili di cui al comma 7 del medesimo articolo 3, possono provvedere avvalendosi delle deroghe indicate all'articolo 5 dell'ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016";

VISTO inoltre l'art. 7 della citata O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399 che dispone "1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della

situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016";

VISTA la Determinazione della Direzione "Governo del Ciclo dei Rifiuti" della Regione Lazio n. G12689 del 28/10/2016 recante "Evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016 – Approvazione del Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione."

VISTA la Determinazione della Direzione " Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti" della Regione Lazio n. G07943 del 06/06/2017 di adozione dell'elaborato "Sisma 24 agosto2016 – Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7aprile 2017, n. 45, relativo ai Comuni di Amatrice ed Accumoli";

VISTO il Decreto n. V00005 del 08/06/2017 del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post SISMA 2016 (D.L. 189/2016) recante "Approvazione dell'elaborato di cui alla Determinazione n. G07943 del 06/06/2017, denominato "Sisma 24 agosto 2016 - Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n.45", relativo ai Comuni di Amatrice ed Accumoli ai sensi dell'art. 28, comma 2 del Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'articolo 7, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con Legge 7 aprile 2017, n. 45";

CONSIDERATO che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di procedure ordinarie;

COMPARATI i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie, e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

TENUTO CONTO delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 previste dall'art. 5 comma 1 dell'OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016;

TENUTO CONTO delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, "*il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico*";

TENUTO CONTO delle precisazioni dell'allegato alla Legge 7 aprile 2017, n. 45 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", in cui all'art.1, comma 2-septies è stabilito che "*La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata, di cui all'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati*";

DATO ATTO che qualora ricorressero i presupposti enunciati dalle predette norme, e cioè a dire, qualora i destinatari risultassero in numero rilevante, l'identificazione degli stessi presentasse evidenti difficoltà, e che il ricorso a modalità ordinarie apparisse incompatibile con l'urgenza di procedere, si procederà, secondo il disposto dell'art.1, comma 2-septies dell'allegato alla Legge 7 aprile 2017, n. 45;

CONSIDERATO pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento al proprietario dell' immobile prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria le vite umane in pericolo;

VISTA l'Ordinanza n° 388 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";*

VISTA l'Ordinanza n° 391 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

VISTA l'Ordinanza n° 393 del 13.09.2016 recante "*ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*, ed in particolare:

- L'art. 5, in rubrica "*Interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili*"
- L'art. 6, in rubrica "*Contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali*";

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0047429 del 15.09.2016 recante "*attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) presso i Centri di Coordinamento Regionale provvisori*";

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19.09.2016 recante "*diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali*";

VISTA la nota del Soggetto Attuatore prot. E. n. 49617 del 24.09.2016 ad oggetto: *"Sisma Centro Italia 24 agosto 2016. Procedura per il funzionamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Precisazioni e chiarimenti";*

CONSIDERATO l'aggravarsi della minaccia di crollo;

VISTA la scheda di valutazione n. 01 del GTS riunitosi in data 05/03/2018 che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce sua parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva, per il manufatto in oggetto: *"AGGREGATO 03: N° P.LLA 55: Trattasi di edificio residenziale con due piani fuori terra e strutture verticali in muratura e tetto in legno. L'edificio presenta un severo e diffuso quadro fessurativo, pertanto se ne propone la demolizione con relativa rimozione delle macerie. PRESCRIZIONI GENERALI.....Attesa la presenza su numerosi fabbricati di elementi lapidei di pregio, quali cantonali in pietra arenaria squadrati e lavorati, conci dei portali e delle finestre in blocchi di pietra arenaria squadrata e ringhiera di ferro battuto, si prescrive la preservazione di tali elementi per la relativa salvaguardia e conservazione.";*

DATO ATTO <u>che l'intervento di demolizione totale oggetto del presente provvedimento è teso alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;</u>

VISTO l'ex-art. 28 del D.L. 17.10.2016 n. 189 e relativa conversione in legge, il quale al comma 6 recita: *Limitatamente ai materiali di cui al comma 4 insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata come disciplinato dall'articolo*

6. A tal fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, apposita comunicazione, contenente l'indicazione del giorno e della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso previsto dal sesto periodo, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali)).....

VISTO l'articolo 50, comma 5 e l'articolo 54, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sui provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO l'articolo 16 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66;

ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;

DATO ATTO CHE il Soggetto Attuatore per la demolizione e rimozione delle macerie è individuato nella Regione Lazio, Direzione Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti;

VISTA la determinazione della Direzione "Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti" della Regione Lazio n. G09526 del 10/07/2017 , con la quale si è provveduto alla nomina dell'Ing. Flaminia Tosini quale Responsabile Unico del Procedimento, ex art.31 del D.lgs. 50/2016, per la procedura di appalto relativa alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di separazione dei rifiuti, caricamento, trasporto, recupero smaltimento delle macerie nei comuni di Accumoli e Amatrice interessati dal sisma del 24 Agosto 2016 ed eventi successivi;

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui s'intende integralmente riportata;

la demolizione totale e rimozione macerie del fabbricato, sito nella Frazione Casale, identificato al N.C.E.U. al Foglio 05 part.lla 55, meglio individuato nell'estratto di mappa allegato, catastalmente intestato a: Scialanga Rosanna; al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità. Il provvedimento è in accordo con quanto convenuto con la scheda di valutazione del GTS n° 01 del 05.03.2018, che allegata al presente provvedimento, ne costituisce sua parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva, per il fabbricato in parola: *"AGGREGATO 03: N° P.LLA 55: Trattasi di edificio residenziale con due piani fuori terra e strutture verticali in muratura e tetto in legno. L'edificio presenta un severo e diffuso quadro fessurativo, pertanto se ne propone la demolizione con relativa rimozione delle macerie. PRESCRIZIONI GENERALI.....Attesa la presenza su numerosi fabbricati di elementi lapidei di pregio, quali cantonali in pietra arenaria squadrati e lavorati, conci dei portali e delle finestre in blocchi di pietra arenaria squadrata e ringhiera di ferro battuto, si prescrive la preservazione di tali elementi per la relativa salvaguardia e conservazione.";*

che il detto intervento venga eseguito dalla Regione Lazio, Direzione Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, individuato quale Soggetto Attuatore alle demolizioni dei fabbricati pericolanti e relativa rimozione delle macerie, previa adozione di un apposito "Programma di demolizioni", secondo il quale la successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, con particolare riferimento agli articoli 150, 151, 152, 153, 154, 155 del Decreto Legislativo 09.04.2008 n.81 e ss.mm.ii.;

DISPONE

che il recupero dei beni ed effetti personali qualora non avvenuto prima della demolizione avverrà durante le operazioni di recupero delle macerie;

che la partecipazione della popolazione alle attività sarà prevista consentendo lo stazionamento della popolazione avente diritto in aree ragionevolmente sicure da cui sarà possibile la visione dello svolgimento dell'intervento di recupero e rimozione delle macerie;

che nelle operazioni di "de-compattazione" e "pettinatura" delle macerie i beni e gli effetti personali (di qualsiasi tipo) che dovessero essere visibili verranno recuperati dal personale operatore il quale avrà cura di annotare il luogo di rinvenimento (p.es. annotando il numero civico, l'edificio in corrispondenza del quale è avvenuto il rinvenimento e comunque qualsiasi informazione che consentirà al Comune o ai Carabinieri di associare il bene ritrovato al proprietario);

che nel caso di beni ed effetti personali non di valore gli stessi devono essere consegnati al Comune;

che nel caso di beni ed effetti personali di valore il loro recupero deve avvenire alla presenza di personale dei Carabinieri , i quali prenderanno in custodia gli stessi, e redigeranno gli atti necessari;

che il detto intervento venga eseguito da parte della Regione Lazio senza oneri a carico dei proprietari;

che copia della presente ordinanza sia notificata e trasmessa:

- alla Regione Lazio, Soggetto Attuatore;
- al COI;
- alla Struttura di Missione "Sisma Centro Italia";
- ai Vigili del Fuoco presenti al COC;
- al Comando di P.M. del Comune di Amatrice;
- alla Prefettura di Rieti;
- ai Carabinieri;
- alla Provincia di Rieti;

ciascuno per le proprie competenze.

Si avverte che, in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge, senza pregiudizio per l'azione penale.

La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.
Contro la presente è ammissibile:

- ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg.;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

notifica della presente ordinanza per pubblici proclami ai sensi dell'art.1, comma 2-septies, di cui all'allegato della Legge 7 aprile 2017, n. 45, integralmente sopra riportato.

Amatrice, lì 07/03/2018

IL SINDACO
Sergio Pirozzi

Allegato C

SCHEDA VALUTAZIONE GTS
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DI MANUFATTI EDILIZI

CCR n. *Incarico n.* *del* *Scheda n°* **01** *del* **05/03/2018**
(Parte 1)

ESIGENZA DELLA MESSA IN SICUREZZA (Allegata alla presente)

☐ Richiesta del Cittadino ☐ Sopralluogo di agibilità di squadre della Funzione 1 ☐ Sopralluogo di un tecnico dell'Amministrazione (specificare quale Amm.):
☐ Verbale di Intervento dei Vigili del Fuoco ☒ Altro (specificare) **convocazione COI**
Identificativo (es. Num. Richiesta) Data emissione

IDENTIFICATIVO MANUFATTO

PROVINCIA
RIETI
COMUNE
AMATRICE
LOCALITÀ (Frazione, Centri abitato o Zona)
CASALE
INDIRIZZO
Num.

DATI CATASTALI
Foglio **5-6** Mappa Particella **VARIE** ID Aggregato (Prot. Civile)

IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO

NOMINATIVO PROPRIETARIO/ENTE

DESTINAZIONE D'USO
VARIE

COORDINATE (MAP DATUM WGS 84)

LATITUDINE °, LONGITUDINE °,

PARERE COMMISSIONE

SOPRALLUOGO COMPIUTO
☒ SI ☐ NO

☐ Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile

ESPRIMIBILE
CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS
☐ P1 (interventi minori) ☐ P2 (interventi di media importanza) ☐ P3 (interventi rilevanti)
Opera Provvisionale Eseguibile dai VV.F ☐ SI ☐ NO
(parere Vigili del Fuoco)

NON ESPRIMIBILE – Motivazioni
☐ Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario
☐ Edificio con vincolo BB.AA.
☒ Occorre Gruppo Allargato

Note(2):

STIMA URGENZA TECNICA	TIPO SQUADRAVVF	STIMA DURATA INTERVENTO (giorni)
1☐ 2☐ 3☐ 4☐	☐ORDINARIA ☐NIS	

MEMBRI COMMISSIONE

	Cognome	Nome	firma
Vigili del Fuoco	**CIANFARINI**	**CHRISTIAN**	
Cens. Danni Dip. Prot. Civ.			
Tecnico Comunale	**SALVETTA**	**DANILO**	
Unità di Crisi MIBACT			
Tecnico **SUBDEL.**	**VIOLA**	**ADA**	
Tecnico **STRUT.**	**CUCINOTTA**	**MARIANGELA DANIELA**	
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			

(1) In tal caso andrà compilata anche la parte seconda **della** presente scheda
(2) Qualora l'intervento di messa in sicurezza fosse funzionale esclusivamente alla tutela del bene culturale, e non invece necessario anche per la tutela della pubblica incolumità e/o per le attività emergenziali e/o per la funzionalità del sistema viario, qualsiasi valutazione sarà di esclusiva competenza del MiBACT e, pertanto, nelle note deve essere riportato quanto segue: "L'INTERVENTO DEVE RIENTRARE NELLE VALUTAZIONI ESCLUSIVE DEL MIBACT, ESSENDO FINALIZZATO UNICAMENTE ALLA TUTELA DEL BENE".

Allegato C/2

SCHEDA VALUTAZIONE GTS "ampliato"
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMICA DI MANUFATTI EDILIZI

(Su carta intestata del Centro Coordinamento Regionale)

CCR n. *Incarico n.* *del* *Scheda n°* **01** *del* **05/03/2018**

PARTE SECONDA (Da compilare qualora la modalità di messa in sicurezza preveda la demolizione, totale o parziale, o lo smontaggio controllato, o a seguito di richiesta del GTS in composizione ristretta)

Il Gruppo Tecnico di Sostegno (GTS) ampliato opera con la funzione di sottoporre a verifica il patrimonio immobiliare del Comune in cui ricade lo stabile proponendo al Sindaco i relativi provvedimenti amministrativi di messa in sicurezza, mediante demolizione, o smontaggio controllato, con la finalità di valutare le condizioni di rischio di crolli determinate dallo stato di grave danneggiamento di alcuni fabbricati ed individuando le modalità di riduzione di tali condizioni attraverso la messa in sicurezza, mediante smontaggio controllato, parziale o totale demolizione dei fabbricati stessi. Le verifiche e le successive misure adottate consentono la tutela della pubblica incolumità, la tutela del patrimonio edilizio esposto al rischio indotto dal crollo dei fabbricati posti nelle vicinanze e la riapertura delle principali strade che risultano interdette proprio a causa del pericolo di crolli, così da poter assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione emergenziale e per ragioni di pubblica incolumità e/o utilità. L'autorizzazione paesaggistica ad operare è implicitamente rilasciata all'atto della sottoscrizione della presente scheda da parte del personale afferente agli enti competenti al rilascio.
La medesima sottoscrizione da parte del personale MiBACT vale come autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice del D.Lgs 42/2004 e come parere ai sensi dell'art. 146 del medesimo D.Lgs..

Per quanto attiene l'individuazione dell'edificio è possibile fare riferimento alla "Parte 1" della presente scheda, mentre per la descrizione generale dell'edificio, le caratteristiche costruttive e il quadro fessurativo è possibile fare riferimento alla scheda AEDES (quando presente) nelle sue varie sezioni, avendo cura di meglio descrivere il quadro fessurativo, anche mediante elementi fotografici che possono essere allegati al presente documento.

DESCRIZIONE QUADRO FESSURATIVO E OSSERVAZIONI

PARERE DELLA COMMISSIONE

SOPRALLUOGO	**ESPRIMIBILE**	**NON ESPRIMIBILE - Motivazioni:**
Iniziato il 05/03/2018ore Finito il 05/03/2018 ore	CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL GTS: ☐ **S** (Smontaggio controllato) ☐ **D1** (Demolizione Parziale) ☒ **D2** (Demolizione Totale)	☐ Divieto dell'Autorità Giudiziaria ad intervenire (2)
☐ **Eseguire delimitazione perimetrale** dell'Immobile	Intervento Eseguibile dai VV.F (*parere Vigili del Fuoco*) ☐ SI ☒ NO	☐ Inadeguatezza tecnica per la formulazione del giudizio (3)
☐ Parere SFAVOREVOLE alla demolizione	Note:	
Allegati al presente documento Num. All. ☐ Scheda Aedes ☒ Report Fotografico ☐ Altro: Relazione Tecnica		

MEMBRI COMMISSIONE AMPLIATA

	Cognome	Nome	firma
Vigili del Fuoco	**CIANFARINI**	**CHRISTIAN**	
Tecnico Comunale	**SALVETTA**	**DANILO**	
Tecnico	**VIOLA**	**ADA**	
Tecnico MIBACT			
Tecnico Strutturista	**CUCINOTTA**	**MARIANGELA DANIELA**	
Tecnico Strutturista			
Vigili del Fuoco			
Tecnico MIBACT			
Tecnico			

(2) Sulla scorta della "Parte Prima", preventivamente alla valutazione in corso, richiedere all'Autorità Giudiziaria la facoltà di esprimere il nulla osta in questione.
(3) Solo nei casi in cui si ritiene necessario una scelta che implica decisioni di livello superiore, con ulteriori competenze.

RELAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLA SCHEDA N. 01 DEL GTS DEL 05.03.2018
LOCALITA': CASALE
FOGLIO: 5

01 – AGGREGATO 01: N° P.LLE 6, ~~150~~ 160, 3
P.lla 6: trattasi di edificio residenziale con severo quadro fessurativo diffuso e parzialmente crollato. La struttura risulta in muratura di pietra arenaria, con tre piani e tetto in latero-cemento.
L'edificio di cui alla p.lla 3, gravemente danneggiato e parzialmente crollato, ha struttura in blocchetti a due piani, tetto il latero-cemento.
L'edificio di cui alla particella 160 risulta crollato.
Si propone la demolizione delle parti di fabbricati ancora in piedi, con frantumazione dei macro-elementi e relativa rimozione delle macerie.

02 – AGGREGATO 02: N° P.LLA 29
Trattasi di edificio crollato: si propone la demolizione delle porzioni di muratura ancora in piedi con relativa riduzione volumetrica delle stesse e rimozione macerie

03 – AGGREGATO 03: N° P.LLA 55
Trattasi di edificio residenziale con due piani fuori terra e strutture verticali in muratura e tetto in legno. L'edificio presenta un severo e diffuso quadro fessurativo, pertanto se ne propone la demolizione con relativa rimozione delle macerie.

04 – AGGREGATO 04: N° P.LLE 609, 28, 60
Trattasi di aggregato di edifici crollati. Il detto stato di conservazione/consistenza si segnala solamente ai fini della futura rimozione macerie.

05 – AGGREGATO 05: N° P.LLA 54
Trattasi di edificio in muratura crollato. Si propone la mera rimozione di macerie.

06 – AGGREGATO 06: MAPPALE A
Trattasi dell'edificio di culto, adibito a chiesa, che risulta totalmente crollato, per il quale questo GTS propone la mera rimozione delle macerie da effettuare alla presenza del MIBACT e secondo le procedure emanate dallo stesso Ministero.

07 – AGGREGATO 07: N° P.LLE 74, 73
Trattasi di aggregato di edifici crollati. Si propone la mera rimozione delle macerie.

08 – AGGREGATO 08: N° P.LLA 72
Trattasi di edificio crollato per il quale si propone la mera rimozione delle macerie.

09 – AGGREGATO 09: N° P.LLE 56, 59, 68, 69
Trattasi di aggregato di edifici crollati. Si propone la mera rimozione delle macerie.

10 – AGGREGATO 10: N° P.LLE 10, 9
Trattasi di edifici crollati. Si propone la mera rimozione delle macerie.

11 – AGGREGATO 11: N° P.LLA 53
Trattasi di edificio a due piani, in muratura di pietra arenaria e tetto in laterocemento. La struttura, parzialmente crollata, presenta un severo quadro fessurativo, pertanto se ne propone la demolizione con relativa rimozione delle macerie.

12 – AGGREGATO 12: N° P.LLE 12, 13, 14, 15, 16, 456, 23
Trattasi di aggregato di edifici crollati. Se ne propone la mera rimozione delle macerie.

13 – AGGREGATO 13: N° P.LLE 24, 531
Trattasi di aggregato di edifici crollati. Se ne propone la mera rimozione delle macerie.

14 – AGGREGATO 14: N° P.LLE 40, 41, 42, 43, 458
Trattasi di aggregato di edifici crollati. Se ne propone la mera rimozione delle macerie.

15 – AGGREGATO 15: N° P.LLE 26, 27, 533, 534, 606
Trattasi di aggregato costituito dai seguenti fabbricati:
Fabbricato di cui alla p.lla 26/parte: edificio di tipo residenziale, dislocato su due piani fuori terra più un interrato, con strutture verticali in muratura e tetto in legno. L'edificio presenta un severo e diffuso quadro fessurativo con cinematismi di ribaltamento della facciata in alto.
Fabbricato di cui alla p.lla 26/parte: edificio adibito a magazzino, dislocato su tre piani fuori terra, con strutture verticali in muratura e tetto in legno. L'edificio risulta parzialmente crollato ed in incipiente pericolo di crollo.
Edificio di cui alla p.lla 534: risulta totalmente crollato-
Fabbricato di cui alla p.lla 606: fabbricato adibito a stalla, con due piani f.t. ed un seminterrato, con strutture verticali in muratura e tetto in laterocemento. La struttura risulta parzialmente crollata e con un severo e diffuso quadro fessurativo e incombente direttamente su strada privata ma di evidente uso pubblico.
Edificio di cui alla p.lla 27: risulta totalmente crollato.
Edificio di cui alla p.lla 533: trattasi di fabbricato di tipo residenziale con due piani f.t. e strutture in elevazione in muratura e tetto in laterocemento. L'edificio presenta un severo e diffuso quadro fessurativo e presenta i muri perimetrali interni strettamente interconnessi con quelli dell'edificio che compongono l'aggregato. Detti muri risultano in comunione con edifici dell'aggregato che risultano ove crollati, ove gravemente danneggiati.

16 – AGGREGATO 16: N° P.LLA 547
Trattasi di fabbricato quasi totalmente crollato. Se ne propone la demolizione della parte rimasta in piedi e la relativa rimozione delle macerie.

17 – AGGREGATO 17: N° P.LLA 33
Trattasi di fabbricato crollato. Se ne propone la mera rimozione delle macerie.

18 – AGGREGATO 18: N° P.LLA 520
Trattasi di fabbricato in muratura parzialmente crollato. Se ne propone la demolizione della porzione rimasta in piedi e la rimozione delle macerie.

19 – AGGREGATO 19: N° P.LLE 837, 692, 450 (P.LLE RIPORTATE NEL FOGLIO 6)
Trattasi di aggregato di fabbricati crollati. Se ne propone la mera rimozione delle macerie.

20 – AGGREGATO 20: N° P.LLE 48
Trattasi di fabbricato crollato. Il detto stato di conservazione/consistenza si segnala solamente ai fini della futura rimozione macerie.

PRESCRIZIONI GENERALI
Nei casi in cui si propone la mera rimozione delle macerie, si deve intendere che l'intervento dovrà contemplare la demolizione di porzione di muratura residuali nonché la frantumazione con riduzione volumetrica di macroelementi strutturali.
Attesa la presenza su numerosi fabbricati di elementi lapidei di pregio, quali cantonali in pietra arenaria squadrati e lavorati, conci dei portali e delle finestre in blocchi di pietra arenaria squadrata e ringhiera di ferro battuto, si prescrive la preservazione di tali elementi per la relativa salvaguardia e conservazione.

Allegato alla SCHEDA N. **01**

GTS DEL 05/13/2018

ALLEGATO FOTOGRAFICO

AGGREGATO 01

AGGREGATO 2

AGGREGATO 3

AGGREGATO 4

AGGREGATO 5

AGGREGATO 6

AGGREGATO 7

AGGREGATO 8

AGGREGATO 9

AGGREGATO 10

AGGREGATO 11

AGGREGATO 12

AGGREGATO 13

AGGREGATO 14

AGGREGATO 15

AGGREGATO 16

AGGREGATO 17

AGGREGATO 18

AGGREGATO 19

Direzione Provinciale di Rieti Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore DANIELE MARIANI Vis. tel. esente per fini istituzionali

15-Mar-2018 10:17:16
Prot. n. T85187/2018

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri

Comune: AMATRICE
Foglio: 6

1 Particella: 692

Facciata
Frazione Casale
Strada Comunale
Casale S. Lorenzo
Collalto
Casale
CASALE